



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n.25746, in data 25/08/2022, del Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia, con cui ha comunicato il programma delle operazioni di rimozione della meda elastica EF 4130, spiaggiata sul litorale di Pellestrina - in località Ca' Roman, che saranno effettuate da Nave Ponza, con il supporto del Nucleo SDAI di Ancona della Marina Militare;

**VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n.36/2022, in data 09/05/2022, e l'Ordinanza sulle attività balneari n.293, in data 16/05/2022, del Comune di Venezia;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione e la balneazione nell'area prospiciente la zona di intervento;

**VISTO:** il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI:** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

### **RENDE NOTO**

che il giorno **28 agosto 2022** (con riserva il giorno 29 agosto 2022), dalle ore 06:30 e sino a termine delle operazioni, nello specchio acqueo antistante il litorale dell'isola di Pellestrina - in località Ca' Roman - meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, Nave Ponza della Marina Militare, con il supporto del Nucleo SDAI, effettuerà il recupero della meda elastica EF 4130.

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", durante le operazioni di rimozione della meda elastica EF 4130, la zona di mare antistante il litorale dell'Isola di Pellestrina, delimitata dai seguenti punti

di coordinate (WGS84) è interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla balneazione e a qualsiasi altra attività:

- a) Lat. 45° 14.35' N – Long. 012° 17.65' E
- b) Lat. 45° 14.00' N – Long. 012° 18.85' E
- c) Lat. 45° 15.00' N – Long. 012° 20.00' E
- d) Lat. 45° 15.5' N – Long. 012° 18.9' E

## Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'articolo 1174, comma 1, del Codice della Navigazione e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

II COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP)  BELLIZZARI  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)

**ZONA DI MARE INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE, ALLA SOSTA, ALL'ANCORAGGIO E ALLA BALNEAZIONE  
IL GIORNO 28 AGOSTO 2022 (CON RISERVA IL 29 AGOSTO 2022)**

